



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE DI LATINA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2019



Relazione del Presidente Antonio Vinciguerra
Latina, 23 febbraio 2019

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE DI LATINA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2019

Latina, 23 febbraio 2019

Indice

1 – INTRODUZIONE E SALUTI.....	1
2 – IL 2018 NELLA SEZIONE STACCATA DI LATINA E IL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI SMALTIMENTO DELL'ARRETRATO	3
3 – LA GIURISPRUDENZA DELLA SEZIONE STACCATA. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 2 DEL 2019	8
4 – LO STATO ATTUALE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO. RIFORME, CRITICHE E ANALISI...	15
APPENDICE GIURISPRUDENZIALE	22
AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO	22
COMPETENZA E GIURISDIZIONE	22
CONTRATTI PUBBLICI	22
EDILIZIA E URBANISTICA	25
ELEZIONI	26
IMPOSTE E TASSE	26
RICORSO GIURISDIZIONALE	27
SANZIONI	28
TUTELA DELL'AMBIENTE	29
DATI STATISTICI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	30
ANDAMENTO CONTENZIOSO PERIODO 2014 - 2018	37
GRAFICO LINEARE	37
ANDAMENTO CONTENZIOSO PERIODO 2014 - 2018	38
GRAFICO 3D	38

-----○○○-----

RELAZIONE
PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2019

1 – Introduzione e saluti

Autorità, Signore e Signori

La cerimonia di apertura dell'anno giudiziario è per la Magistratura amministrativa una consuetudine da tempo praticata, allo scopo di fornire, agli utenti ma anche all'opinione pubblica, le notizie fondamentali sull'andamento e sulle prospettive di questo settore della giustizia, che nel tempo si è radicato e diffuso in misura crescente nella realtà territoriale del nostro Paese.

Ed è in occasione di questa cerimonia, per il 2019, che oggi ho il piacere e l'onore di presentare la relazione sull'attività svolta lo scorso anno presso la Sezione staccata di Latina del Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

In primo luogo rivolgo l'augurio di buon lavoro al Presidente del Consiglio di Stato, dott. Filippo Patroni Griffi, di recente nomina, il quale, nella sua funzione di vertice e nella funzione di Presidente dell'Organo di autogoverno incarna l'unità dei ruoli della Giustizia amministrativa.

Rivolgo un particolare saluto al Presidente del T.A.R. del Lazio, Dott. Carmine Volpe, un sentito ringraziamento a tutti gli Interventuti – Esponenti e Rappresentanti dei vari settori delle Istituzioni politiche e amministrative, del Foro, della Dottrina giuridica e dell'Informazione – che, con la loro presenza, dimostrano l'attenzione e l'interesse con cui le varie componenti della Comunità locale seguono l'attività della Giustizia amministrativa.

Un saluto:

- al nostro Organo di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, rappresentato alla odierna cerimonia dal Consigliere Dott. Salvatore Mezzacapo, Presidente di Sezione del T.A.R. del Lazio;
- all'Associazione Nazionale della Magistratura Amministrativa, in questa sede rappresentata dal Consigliere Dott. Mario Alberto Di Nezza;

- al Foro, comprese l'Avvocatura dello Stato e le Avvocature degli enti pubblici, largamente presente e rappresentato, che vanta una lunga e brillante tradizione nel settore amministrativo e che ha sempre contribuito in modo determinante all'evoluzione giurisprudenziale;
- ai Colleghi tutti, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, e alle rispettive Associazioni.

Un sincero ringraziamento al personale di segreteria e amministrativo della Giustizia amministrativa, che condivide con encomiabile spirito di servizio il nostro quotidiano impegno per una sempre più efficace prestazione del “servizio giustizia amministrativa” ai cittadini che a noi si rivolgono.

2 – Il 2018 nella Sezione Staccata di Latina e il programma straordinario di smaltimento dell'arretrato

Nel 2018 la Sezione di Latina ha recuperato su una posizione di criticità registrata nell'anno precedente, che, a cavallo tra il primo e il secondo semestre del 2017 e negli ultimi mesi di quell'anno, aveva visto, sia pur

in misura limitata, crescere anziché diminuire il numero delle cause pendenti.

Al 31 dicembre del 2018, invece, risultavano pendenti presso la Sezione Staccata di Latina del T.A.R. del Lazio 2.841 ricorsi contro i 2.932 pendenti al 31 dicembre 2017, con una riduzione dunque del 3,10%.

È quanto è stato possibile fare, con un organico di magistratura fortemente ridotto. La Sezione Staccata di Latina sta operando, infatti, con quattro magistrati sui sette previsti dall'organico di diritto, con una carenza di organico, dunque, pari a circa il quarantacinque per cento.

Nell'immediato non sarà possibile colmare i vuoti, ma è d'auspicio la conclusione entro l'anno del concorso in atto a 70 posti di referendario della Giustizia amministrativa, del quale sono già state espletate le prove scritte, e che dovrebbe finalmente portare a soluzione la crisi di organico che affligge le componenti di magistratura di pressoché tutti i tribunali amministrativi. Crisi consequenziale al grande esodo di fine 2015, com'è noto determinato dalla riduzione legale dell'età massima di servizio.

Al momento grazie ad una costante sinergia con la sede di Roma del T.A.R. del Lazio, e con il Presidente del T.A.R., è stato possibile alla Sezione Staccata di Latina in alcune occasioni far fronte alla necessità

di formare i collegi giudicanti; necessità che sarebbe stata, altrimenti, compromessa proprio a causa delle carenze organiche interne.

In questa situazione, a fronte della esigenza di definire le controversie in tempi ragionevoli, secondo il principio dell'equo processo, ho ritenuto opportuno coinvolgere la Sezione Staccata di Latina nell'iniziativa di partecipazione al programma per lo smaltimento delle controversie pendenti, deliberato per il 2019 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ai sensi dell'art. 5 del decreto 27 marzo 2013 del Presidente del Consiglio dei Ministri, in applicazione dell'art. 16, comma primo, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, che disciplina per la magistratura amministrativa l'adozione di misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.

Al programma hanno dato adesione tutti i magistrati della Sezione. Sono state calendarizzate all'uopo sei udienze straordinarie nelle date del 24 gennaio, 21 febbraio, 21 marzo, 4 aprile, 3 ottobre e 7 novembre 2019. Finora sono stati messi a ruolo per essere definiti 140 ricorsi per le prime quattro udienze straordinarie, due delle quali già svolte. In questo modo si cercherà di incrementare entro la fine dell'anno la percentuale di definizione delle cause pendenti, con l'auspicio di

superare o quanto meno di avvicinarci al 10%, indicato quale obiettivo di abbattimento di massima dalla deliberazione del 15 settembre 2011 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in misura analoga a quello previsto dall'art. 37, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011.

Il 2018 è stato il primo anno di entrata a regime del processo amministrativo telematico, le cui innovazioni tecnologiche hanno fornito un contributo notevole alla celerità del processo e alla modernizzazione delle strutture della Giustizia Amministrativa.

Con modifica normativa, a decorrere da quest'anno diventa definitivo l'onere per i rappresentanti processuali dei ricorrenti di corredare il rilascio dei files informatici di domande giudiziali, memorie e documenti con il deposito di copie cartacee degli stessi. Si tratta delle cosiddette "copie di cortesia": un onere aggiuntivo per i difensori, ma che si traduce in un'agevolazione per i magistrati nello studio dei fascicoli, con reciproco vantaggio per tutte le parti del giudizio.

Nell'anno trascorso è registrata una sensibile flessione del contenzioso in ingresso, con il deposito di 738 nuovi ricorsi contro gli 898 depositati nel 2017.

A mio avviso il dato può essere letto in correlazione a un generale buon andamento dei pubblici uffici e dei procedimenti amministrativi nelle province di Latina e Frosinone; buon andamento che, più dell'azione giurisdizionale, contribuisce a ridurre i motivi di contestazione degli utenti dei servizi pubblici e che è frutto sicuramente della regolarità e della correttezza nel funzionamento della macchina amministrativa, ma anche effetto delle riforme legislative degli ultimi anni in tema di semplificazione, snellimento e accelerazione delle procedure burocratiche.

Le maggiori riduzioni del contenzioso sono registrate nei procedimenti in materia di edilizia e urbanistica, con il deposito di 210 ricorsi rispetto ai 352 del 2017, con una differenza di 142 in meno, e in materia di autorizzazioni e concessioni, con il deposito di 109 ricorsi contro i 151 dell'anno precedente, con una differenza di meno 42. Altre riduzioni sono riscontrabili per le materie del pubblico impiego (- 15) e degli appalti pubblici (- 12), oltre a minori flessioni in altre materie.

Aumenti, invece, sono registrati nelle controversie in materia di immigrazione (+ 24 rispetto al 2017), di sicurezza pubblica (+ 21), di esecuzione del giudicato (+ 14) e minori incrementi in altre materie.

Lo scorso anno, sono state assunte 507 sentenze, ordinarie e in forma semplificata, circa 28 in più rispetto al 2017.

Sono stati pubblicati 302 decreti decisori, 178 ordinanze cautelari, 132 ordinanze collegiali, 5 ordinanze presidenziali ai sensi dell'art. 65 del codice del processo amministrativo, 66 tra decreti presidenziali e cautelari, 27 decreti collegiali, 59 decreti di gratuito patrocinio.

Come premesso, nel 2018 la Sezione ha operato dal mese di maggio con quattro magistrati sui sette previsti nell'organico di diritto. Ciò in conseguenza del trasferimento ad altre sedi di due magistrati, solo in parte compensato dall'assegnazione a Latina di uno dei vincitori del concorso per referendario concluso alla fine del 2017.

3 – La giurisprudenza della Sezione Staccata. La sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 2019

Lo scorso anno sono state affrontate due questioni che hanno suscitato attenzione e interesse nella collettività.

La prima riguarda la revisione dei piani particolareggiati di Latina, avvenuta sotto la precedente gestione commissariale del Comune e contestata in giudizio da diverse imprese di costruzione. È stata definita in primo grado con venti pronunce pubblicate nel mese di agosto.

Nel mese di novembre sono stati messi a ruolo i ricorsi relativi all'argomento della soppressione del Corpo Forestale dello Stato e del transito del relativo personale. La valutazione delle controversie è stata sospesa in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla legge di soppressione, prevista per il prossimo mese di marzo e sollecitata dai Tribunali amministrativi dell'Abruzzo e del Veneto.

In appendice alla relazione sono allegate le massime di alcune decisioni pubblicate dalla Sezione Staccata di Latina nel 2018.

Sono tra le più significative. Esigenze di tempo e di sintesi giustificano un rimando alla lettura senza che siano commentate in questa sede, benché tutte meritino l'adeguata riflessione.

Mi limito a segnalare alcune di particolare rilievo.

Con l'ordinanza n. 255, alla stregua di analogo fattispecie all'attenzione del T.A.R. della Toscana, è stato chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di definire il concetto di "operatore interno",

anche nei limiti temporali di applicazione del divieto per i soggetti qualificabili operatori interni di partecipare a gare *extra moenia* (cioè in Paesi dell'Unione diversi dallo Stato di provenienza), demandando di chiarire se possa definirsi tale una persona giuridica di diritto pubblico titolare di affidamento diretto del servizio di trasporto locale ad opera dell'Autorità governativa dello Stato di provenienza, laddove la prima sia direttamente collegata alla seconda sotto il profilo organizzativo o di controllo e il capitale sociale sia detenuto dallo Stato medesimo, ovvero se possa rientrare o meno nella nozione anche il soggetto imprenditoriale sottoposto alla potestà organizzativa di un ente pubblico amministrativo istituito dallo Stato di appartenenza, che tuttavia non eserciti alcun controllo analogo sull'affidatario diretto dei servizi. Con la stessa ordinanza, alla stregua di molteplici pronunce della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato, il Collegio ha ritenuto sussistere, ai sensi dell'art. 267, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, un dovere del Giudice nazionale di disporre il rinvio alla Corte di Giustizia Europea qualora le parti del processo richiedano la valutazione del possibile contrasto con la normativa comunitaria di provvedimenti adottati dalle autorità interne, a prescindere dalla rilevanza delle questioni pregiudiziali sollevate, l'esame delle quali può dunque essere riservato alla pronuncia definitiva.

La sentenza n. 191 fissa dei limiti sulla legittimazione ad agire in giudizio delle associazioni di settore per la difesa degli interessi di categoria dei soggetti da esse rappresentati, riconoscendo qualificata l'azione processuale avviata dalle predette associazioni di rappresentanza qualora con essa venga invocata la violazione di norme poste a tutela dell'intera categoria e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti o suscettibili di generare contrasti nella categoria rappresentata, giacché l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve esclusivamente identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con l'interesse di singoli associati o anche di gruppi di associati.

Nel processo elettorale la sentenza n. 278 richiama l'art. 12 del decreto legislativo n. 235 del 2012, per affermare che la sola causa di estinzione della condizione d'incandidabilità dovuta a reati commessi è la sentenza di riabilitazione in quanto preceduta da una valutazione da parte del giudice in ordine al ravvedimento del reo, mentre non può essere equiparata ad essa la causa di estinzione del reato di cui all'art. 445, ultimo comma, del codice di procedura penale, commisurata al mero

decorso del tempo senza nessuna considerazione del comportamento e della buona condotta.

Le sentenze nn. 457 e 460 appartengono al gruppo delle venti decisioni sulla revisione dei piani particolareggiati di Latina. La prima è citata per il riconoscimento della esclusione dalla funzione degli organi commissariali di gestione straordinaria degli enti locali della potestà di operare scelte innovative di natura pianificatorio-territoriale, giacché la modifica dell'assetto urbanistico non può che essere espressione di una volontà politica di rinnovamento del territorio affidata per mandato elettivo agli organi ordinari. La sentenza n. 460 affronta il tema interpretativo dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990, nella versione che regola le fattispecie di formazione anteriori alla modifica normativa di cui alla legge n. 124 del 2015, quanto alla definizione del "termine ragionevole" per l'esercizio del potere di autotutela da parte degli enti locali avverso atti di natura urbanistico-edilizia con efficacia nella regione Lazio, e chiama in soccorso analogico il limite temporale decennale posto dall'art. 34 della legge regionale n. 15 del 2008 per l'esercizio della potestà di vigilanza della regione sull'attività urbanistico-edilizia dei comuni.

Nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la sentenza n. 578 contiene argomenti illustrativi delle formule di

semplificazione in termini motivazionali delle scelte di ricorrere a istituti quali la procedura ultra semplificata di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e gli affidamenti per valori d'appalto sotto soglia comunitaria, disciplinati in vista di ragioni di celerità nell'esecuzione degli appalti affidati. La stessa pronuncia, peraltro, sottolinea la necessità del rispetto del principio di rotazione, con il riconoscere l'onere per la stazione appaltante di illustrare le ragioni di deroga ad esso nel caso in cui sia operata la scelta di invitare i gestori uscenti alle consultazioni per l'affidamento di contratti sotto soglia.

In tema di accesso all'informazione ambientale la sentenza n. 663 distingue tra l'interesse che fa capo a ogni soggetto o ente che lo rappresenti, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 195 del 2005 e la necessità, richiamata dalla legge n. 241 del 1990, che la richiesta di accesso non sia formulata in termini eccessivamente generici, ma che debba essere specificamente individuata affinché non si risolva in un mero sindacato ispettivo sull'attività dell'amministrazione, con un inammissibile controllo di essa sistematico e generalizzato.

Da segnalare che, con sentenza 9 gennaio 2019 n. 2, la Corte Costituzionale si è pronunciata in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, lettera a), della legge della

Regione Lazio 11 agosto 2008 n. 15, in tema di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, sollevata dalla Sezione Staccata di Latina del T.A.R. del Lazio con l'ordinanza 18 dicembre 2017 n. 630, indicata e massimata nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018.

La Sezione aveva chiesto alla Corte Costituzionale di valutare, tra l'altro, la questione dell'ipotetico contrasto dello stesso art. 22 con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, laddove la norma contempla la medesima misura dell'oblazione per la sanatoria di immobili realizzati senza titolo ma dotati di doppia conformità urbanistica (ossia conformi alla normativa urbanistica sia al momento dell'edificazione che al momento della domanda di permesso di costruire in sanatoria) e per la sanatoria di immobili realizzati sulla base di un titolo annullato in quanto illegittimo.

Accogliendo le considerazioni espresse nell'ordinanza n. 630 del 2017, il Giudice delle leggi ha ritenuto che sia irragionevole applicare alle fattispecie di sanatoria per interventi edilizi realizzati senza titolo ma in linea con la disciplina urbanistica la sanzione pecuniaria pari al valore venale dell'opera, prevista dall'art. 20 della legge regionale n. 15 del 2008 per le costruzioni realizzate in base a titolo annullato perché in contrasto con le disposizioni che regolamentano l'area di intervento, laddove nella prima ipotesi è sufficiente disporre la regolarizzazione

formale dell'intervento edificatorio, una volta accertato che lo stesso è pienamente conforme alla normativa urbanistico-edilizia vigente ed a quella pregressa.

4 – Lo stato attuale del processo amministrativo.

Riforme, critiche e analisi

La normativa, le innovazioni telematiche e l'elaborazione della giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato hanno definito un modello di processo tra i più efficienti e rispondenti al principio di ragionevole durata delle controversie giudiziarie.

Il codice del processo amministrativo, di cui il prossimo anno ricorrerà il decennale della entrata in vigore, ha sintetizzato e recepito gli istituti che sono emersi nel tempo dalla pratica giurisprudenziale; conseguenza di una mai sopita volontà degli operatori della giustizia amministrativa di dare un senso a questa giurisdizione speciale, sorta sul principio illuminista della necessaria separazione tra potestà giudiziale e funzione di governo e canonizzata nel dettato della Costituzione del 1948.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato che già nei primi del secolo scorso concepì l'embrione e sviluppò l'idea di quello che divenne l'autonomo processo per l'esecuzione dei giudicati fu il primo esempio di una determinazione a non lasciare in sospeso gli esiti del giudizio amministrativo, bensì di concedere dignità al medesimo col fornire alle decisioni cognitive la possibilità di essere portate ad effetto per opera dello stesso giudice e non di restare un mero modello dell'azione burocratica, ad essa affidate per la messa in pratica, con il rischio di tradurre la pronuncia giudiziale in una semplice grida manzoniana.

Il processo di ottemperanza nacque così, per questo scopo, e crebbe fino a diventare un'alternativa al più elaborato processo civile di esecuzione ogni qual volta chiamato ad eseguire sia un soggetto pubblico. Da esso fu poi sviluppata la figura dell'esecutore, *longa manus* dell'azione esecutiva giurisdizionale: il commissario *ad acta*, chiamato a dare attuazione pratica al pronunciato del giudice in sostituzione dell'amministrazione destinataria che non possa o non voglia ottemperare.

Il codice del processo amministrativo, adottato con il decreto legislativo n.104 del 2010, ha definitivamente canonizzato il sistema processuale di ottemperanza elaborato dalla giurisprudenza dei T.A.R. e del

Consiglio di Stato, rendendolo un autonomo istituto processuale e arricchendolo di utili connotazioni quali le formule risarcitorie per il ritardo nell'esecuzione dei giudicati, di cui agli articoli 112, comma 3, e 114, comma 2 lett. e). Insieme ad altri istituti, quali l'accertamento della responsabilità degli organi pubblici per l'inerzia su richieste degli amministrati e la recente e impegnativa riforma del processo in tema di aggiudicazione dei contratti pubblici per lavori e forniture (caratterizzato da un notevole ampliamento delle materie devolute al giudice amministrativo, dall'impugnazione di atti endoprocedimentali e dall'accelerazione dei tempi di risposta processuale), oltre al riconoscimento della competenza esclusiva, non limitata al solo piano procedimentale dell'interesse legittimo, per le materie di predominante interesse indicate dall'art. 133.

Sul piano dell'efficienza del processo ho già accennato al sistema del PAT, il processo amministrativo telematico che con la completa digitalizzazione degli atti processuali e l'informatizzazione delle attività di protocollo, stesura, sottoscrizione e pubblicazione dei provvedimenti giudiziari ha dato una svolta decisa in termini di accelerazione delle procedure e nel modo di lavorare degli addetti (magistrati, avvocati, personale amministrativo). Una vera rivoluzione

tecnologica, che ha posto la Magistratura Amministrativa all'avanguardia.

Il deposito di tutti gli atti del processo in formato digitale, la costituzione dei fascicoli di causa elettronici e, particolarmente, la possibilità della firma digitale hanno caratterizzato il nuovo processo informatizzato, resa più agevole la consultazione e lo studio dei fascicoli, e più rapidi il deposito e la pubblicazione dei provvedimenti del giudice.

Benché la giustizia amministrativa abbia fatto passi da gigante nell'efficienza delle strutture e il processo innanzi ai T.A.R. e al Consiglio di Stato sia un modello di celerità, abbiamo tuttavia assistito, e periodicamente assistiamo, a severe critiche di organi dell'informazione e di qualche esponente della vita politica, che lamentano le pretese paralisi che il processo amministrativo arrecherebbe alle attività economiche e all'esecuzione delle opere pubbliche. Nel recente passato questi rilievi critici hanno ricevuto una particolare enfasi, al punto che anche uomini politici di rilievo hanno ipotizzato la soppressione dei T.A.R.

Occorre interrogarsi con obiettività sulle radici di queste critiche. A mio avviso esse vanno ricercate in un sovraccarico di esposizione del

giudice amministrativo, nell'ambito di un sistema nel quale da quasi due decenni è venuto meno un apparato di controlli preventivi volti ad assicurare la correttezza del procedere burocratico, che affiancavano il sistema giurisdizionale.

Alla fine degli anni novanta abbiamo assistito all'abolizione dei controlli preventivi di legittimità, in precedenza svolti dalla Corte dei Conti e dai Comitati regionali di controllo. Un apparato volto a garantire il rispetto della legalità dell'azione dei pubblici poteri ancor prima che fosse giunta a conclusione e che finiva per dare agli uffici controllati precisi indirizzi operativi, nel rispetto del principio di uniformità dell'attività amministrativa. L'abolizione dei controlli di legittimità ha sovraccaricato i T.A.R. di un enorme contenzioso, sorto dall'esigenza dei cittadini di ottenere tutela per ogni situazione soggettiva protetta. Tutela garantita a tutti dall'art. 24 della Costituzione, il cui presidio è il giudice amministrativo istituzionalizzato - ai sensi degli articoli 100, 103 e 125 della Carta fondamentale - nel Consiglio di Stato e negli organi di giustizia regionali di primo grado, comprese le loro sezioni staccate.

Il venir meno dei controlli preventivi ha determinato, dunque, un notevole ampliamento dei conflitti giurisdizionali, ai quali gli istituti di

giustizia amministrativa sono chiamati a far fronte con un organico insufficiente, concepito dal legislatore in un periodo storico nel quale il carico del contenzioso era molto inferiore all'attuale. Organico, come ricordato, ancor più ridotto dal grande esodo del 2015 determinato dall'abbassamento dell'età pensionabile dei magistrati.

La soluzione alle esigenze di celerità ed efficienza alla base del nuovo processo telematico, del novellato processo degli appalti pubblici e delle riforme codicistiche non può, pertanto, essere invenuta nell'abolizione del sistema di giurisdizione speciale rappresentato dai T.A.R. e dal Consiglio di Stato, ma - al contrario - nel suo potenziamento strutturale e, particolarmente, in termini di organico. Spetta ai legislatori venire incontro a queste esigenze e adottare le opportune soluzioni, sciogliendone il nodo nell'ottica di garantire ai cittadini un servizio adeguato di giustizia amministrativa e alle amministrazioni un sistema di soluzione delle controversie che, lungi dal costituire un ostacolo all'azione dei pubblici poteri, contribuisca a fornire ad essi gli indirizzi utili a realizzarne il buon andamento. Principio, questo, sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Sono convinto, peraltro, che, pur costituendo le riforme legislative un essenziale supporto, la ragionevole durata del processo sia lo scopo che

debba essere primariamente perseguito attraverso la collaborazione tra i giudici e le parti, fondata sulla consapevolezza di tutti dell'importanza di tale obiettivo per il funzionamento del servizio giustizia, ma anche per garantire l'efficiente azione degli apparati amministrativi.

Vi ringrazio per la cortese attenzione.

Appendice giurisprudenziale

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

14.03.2018 n. 111 (pres. Vinciguerra, est. Soricelli)

L'indennizzo previsto dall'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella misura indicata dall'articolo 2 della legge 20 luglio 1989 e dal D.M. 19 settembre 2016, per i proprietari di bovini abbattuti perché affetti da tubercolosi o brucellosi spetta anche nel caso in cui l'abbattimento avvenga oltre il termine stabilito dall'autorità.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

14.03.2018 n. 111 (pres. Vinciguerra, est. Soricelli)

In tema di erogazione di contributi, indennizzi e finanziamenti pubblici spetta al giudice amministrativo la competenza a valutare i ricorsi avverso gli atti di diniego, sussistendo in proposito l'interesse legittimo del richiedente al corretto procedimento, considerato che soltanto dopo il riconoscimento da parte delle amministrazioni del titolo a percepire gli emolumenti la situazione soggettiva vantata dal titolare assume natura e consistenza di diritto soggettivo.

CONTRATTI PUBBLICI

08.03.2018 n. 122 (pres. Vinciguerra, est. Marra)

L'esclusione da una gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere disposta quando chiara è la rilevanza delle situazioni accertate. Pertanto l'esclusione motivata con esclusivo riferimento ad asserite carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la

risoluzione anticipata contestata in giudizio è illegittima in quanto attiene a circostanze messe in discussione e, quindi, non definitivamente accertate.

14.05.2018 n. 255 ord. (pres. est. Vinciguerra)

Vanno sottoposte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea le questioni:

1. Se l'articolo 5, par. 2 del regolamento CE n. 1370/2007 (in particolar modo per quanto concerne il divieto – di cui alle lettere “b” e “d” – per un operatore interno, di partecipare a gare *extra moenia*), debba o meno trovare applicazione anche agli affidamenti aggiudicati in epoca precedente all'entrata in vigore del medesimo regolamento;

2. Se sia astrattamente riconducibile alla qualifica di ‘operatore interno’ – ai sensi del medesimo regolamento ed in eventuale analogia di ratio con la giurisprudenza formatasi sull'istituto dell'*in house providing* – una persona giuridica di diritto pubblico titolare di affidamento diretto del servizio di trasporto locale ad opera dell'Autorità statale, laddove la prima sia direttamente collegata alla seconda sotto il profilo organizzativo e di controllo ed il cui capitale sociale sia detenuto dallo Stato medesimo (integralmente o pro quota, in tal caso unitamente ad altri enti pubblici);

3. Se, a fronte di un affidamento diretto di servizi ricadenti nell'ambito di disciplina del regolamento (CE) n. 1370/2007, il fatto che, successivamente all'affidamento, l'Autorità statale di cui si è detto istituisca un ente pubblico amministrativo dotato di poteri organizzativi sui servizi in questione (rimanendo peraltro in capo allo Stato l'esclusivo potere di disporre del titolo concessorio) – ente che non esercita alcun “controllo analogo” sull'affidatario diretto dei servizi – sia o meno una circostanza idonea a sottrarre l'affidamento in questione al regime dell'articolo 5, par. 2, del regolamento;

4. Se l'originaria scadenza di un affidamento diretto oltre il termine trentennale del 3 dicembre 2039 (termine decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento CE 1370/2007) comporti comunque la non conformità dell'affidamento ai principi di cui al combinato disposto degli articoli 5 ed 8, par. 3 del medesimo regolamento, ovvero se detta irregolarità debba considerarsi automaticamente sanata, ad ogni fine giuridico, per implicita riduzione *ex lege* (articolo 8, par. 3 cpv) a tale termine trentennale.

09.06.2018 n. 340 (pres. Vinciguerra; est. Marra)

Il rito speciale di cui all'art. 120, comma 2 *bis*, introdotto dal D. Lgs. n. 50 del 2016, è strettamente definito e circoscritto ai provvedimenti di esclusione ed ammissione delle imprese concorrenti emessi all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,

economico-finanziari e tecnico-professionali; esso, pertanto, non può estendersi a presupposti, diversi da quelli soggettivi, che involgano ad esempio i contenuti dell'offerta.

05.07.2018 n. 445 (pres. Vinciguerra, est. Torano)

Nelle gare per l'affidamento di servizi pubblici spetta alla stazione appaltante delineare in modo palese (*i.e.* con l'indicazione "a pena di inammissibilità dell'offerta") ciò che riveste natura essenziale per lo svolgimento del servizio, non potendo ricavarsi *ex post* presunti requisiti ritenuti essenziali ma non qualificati come tali dall'Amministrazione. Pertanto, laddove la *lex specialis* di gara, nel declinare le modalità di esecuzione dell'appalto, riferendosi ad una determinata prestazione non qualifichi espressamente l'elemento dell'offerta come requisito di ammissione alla procedura l'eventuale mancanza o discordanza non può determinare l'esclusione del concorrente, a pena di violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

13.11.2018 n. 578 (pres. Vinciguerra, est. Torano)

La modalità "ultra-semplificata" di affidamento dei contratti pubblici di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, costituisce un "micro-sistema normativo esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità", trattandosi di una tipologia specifica di affidamento diretto diversa (ed aggiuntiva) dalle ipotesi di procedura negoziata diretta prevista nel successivo art. 63 (che impone una puntuale motivazione e che l'assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore), di guisa che, nel caso degli importi inferiori a euro 40.000,00, non si pone neppure il problema di coniugare l'affidamento diretto con l'esigenza di una adeguata motivazione.

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici c.d. "sotto-soglia", la stazione appaltante gode di un'ampia discrezionalità anche nella fase di individuazione delle ditte da consultare (T.A.R. Valle d'Aosta, sez. I, 23 giugno 2017 n. 36; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 24 aprile 2017 n. 2230) e non ha alcun obbligo di invitare l'operatore uscente, trattandosi di una mera facoltà di cui, proprio per i principi di massima partecipazione e di rotazione, in caso di esercizio effettivo di essa la stazione appaltante deve dare motivato conto all'esterno, essendo tenuta a illustrare le ragioni del mancato contrasto con il principio di rotazione della scelta di invitare il precedente gestore.

17.12.2018 n. 655 (pres. Vinciguerra; est. Torano)

Ove si tratti di autorizzare all'impresa concorrente in una gara di appalto un sub-contratto di fornitura, ogni valutazione relativa agli eventuali pregiudizi antimafia dell'impresa fornitrice deve avvenire in fase di esecuzione del contratto non precedentemente in fase di aggiudicazione della commessa. Infatti, solo in quel momento l'ente appaltante, in ottemperanza agli obblighi di legge, sarà tenuto ad acquisire la documentazione antimafia relativa all'impresa sub-appaltatrice per le decisioni conseguenti.

EDILIZIA E URBANISTICA

16.03.2018 n. 115 (pres. Vinciguerra, est. Marra)

Per gli illeciti amministrativi in materia paesistica, urbanistica ed edilizia la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge n. 689 del 1981 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, con la conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo, come la determinazione di applicare la sanzione pecuniaria, può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere.

24.8.2018 n. 457 (pres. Vinciguerra; est. Marra)

Il commissario straordinario nominato in sostituzione degli organi di gestione ordinaria del comune non è legittimato ad adottare varianti ai piani generali dell'ente, né ad operare altre scelte innovative di natura pianificatorio-territoriale, giacché la modifica dell'assetto urbanistico previsto dal piano regolatore generale non può che essere espressione di una volontà politica di rinnovamento nel territorio, sottratta alla gestione straordinaria del comune.

24.8.2018 n. 460 (pres. Vinciguerra; est. Marra)

La valenza della modifica apportata dalla legge n. 124 del 2015 all'art. 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990 (che ha definito in diciotto mesi dall'adozione dell'atto il termine per agire su di esso in autotutela) non può che essere riconosciuta, secondo il generale principio regolante la successione delle norme nel tempo, al solo riguardo delle fattispecie perfezionate successivamente all'entrata in vigore della novella, mentre per le fattispecie perfezionate in precedenza il riferimento è il

testo normativo anteriore, il quale contempla la possibilità per le amministrazioni d'intervenire in autotutela entro un "termine ragionevole".

La ragionevolezza del termine entro cui può essere annullato d'ufficio un provvedimento amministrativo deve essere invero valutata in concreto, in relazione al grado di complessità degli interessi coinvolti e alle circostanze d'azione che accompagnano la vicenda. Per l'esercizio della potestà di autotutela avverso atti di natura urbanistico-edilizia aventi efficacia nel territorio della Regione Lazio può essere di soccorso analogico il limite temporale posto dal legislatore regionale (L.R. 11.8.2008 n. 15, art. 34) all'esercizio della potestà di vigilanza della Regione sull'attività urbanistico-edilizia dei comuni, secondo la disposizione normativa esercitabile in dieci anni con l'annullamento dei provvedimenti locali in contrasto con gli strumenti urbanistici generali.

ELEZIONI

24.5.2018 n. 278 (pres. Vinciguerra; est. Marra)

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 235 del 2012 l'unica causa di estinzione della condizione d'incandidabilità dovuta a reati commessi è la sentenza di riabilitazione. Ad essa non può essere equiparata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 445, ultimo comma, del codice di procedura penale, giacché è correlata alla condizione oggettiva del mero decorso del tempo, mentre la riabilitazione è preceduta da una valutazione del giudice in ordine al ravvedimento del reo che abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

IMPOSTE E TASSE

08.03.2018 n. 173 (pres. Vinciguerra; est. Bucchi)

Il provvedimento di determinazione della tariffa rifiuti 2014 (ma anche della tariffa 2016) si basa sull'applicazione del metodo cd. normalizzato disciplinato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Conseguenza che per l'applicazione della TARI agli stabilimenti balneari titolari di concessioni su aree di demanio marittimo non necessita di particolare motivazione che consideri il carattere stagionale delle attività svolte,

giacché la valutazione è nel metodo normalizzato, nel senso che i coefficienti previsti dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 158 del 1999 per la determinazione della quota fissa e della quota variabile per gli stabilimenti balneari già tengono conto delle caratteristiche dell'attività.

RICORSO GIURISDIZIONALE

08.03.2018 n. 173 (pres. Vinciguerra; est. Bucchi)

Il ricorso giurisdizionale collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel caso in cui sussistano, cumulativamente, i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali - ossia, alla condizione che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi - e l'assenza di un conflitto di interessi tra le parti.

22.03.2018 n. 207 ord. (pres. Vinciguerra; est. Soricelli)

Anche in caso di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato la prosecuzione del giudizio dopo la costituzione del ricorrente presuppone la presentazione di istanza di fissazione, poiché quest'ultima è per regola generale condizione affinché possa essere fissata l'udienza di discussione del ricorso.

30.03.2018 n. 191 (pres. Vinciguerra; est. Bucchi)

Le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto solo quando venga invocata la violazione di norme poste a tutela dell'intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati; ed invero, se si riconoscesse all'associazione di categoria la legittimazione ad agire anche in questi ultimi casi, si avrebbe una vera e propria sostituzione processuale in violazione dell'art. 81 c.p.c. secondo cui nessuno può fare valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

14.05.2018 n. 255 ord. (pres. est. Vinciguerra)

Ai sensi dell'art. 267, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sussiste il dovere del giudice nazionale di disporre il rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la valutazione, richiesta da alcuna delle parti del giudizio, del possibile contrasto con la normativa comunitaria di provvedimenti adottati dalle autorità interne e, a prescindere dal rilievo delle questioni pregiudiziali dedotte, l'inosservanza di tale dovere determinerebbe la responsabilità oggettiva dello Stato membro, nonché la responsabilità civile del magistrato ai sensi dell'art. 2, comma 3 *bis*, della L. n. 117/1988. Pertanto il rinvio alla Corte di Giustizia può prescindere da una preliminare valutazione delle questioni di rito da parte del giudice *a quo*, la quale può essere riservata alla pronuncia definitiva.

02.07.2018 n. 367 (pres. est. Vinciguerra)

Non sussiste l'interesse qualificato alla contestazione dell'atto di annullamento di una gara pubblica di appalto intervenuto prima dell'aggiudicazione, giacché nella fase anteriore all'aggiudicazione – e segnatamente ancora prima dell'avvio di ogni attività di verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti e di valutazione delle offerte – nessuna situazione soggettiva tutelabile può riconnettersi alle aspettative di fatto delle imprese che abbiano presentato domanda di partecipazione e, dunque, non può ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla revoca della procedura di gara o all'annullamento d'ufficio allorché la gara stessa non risponda più alle esigenze dell'ente e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale, idoneo a giustificare il ritiro.

SANZIONI

11.7.2018 n. 393 (pres. Vinciguerra, est. Torano)

Ai sensi dell'art. 1, l. 24 novembre 1981 n. 689, il quale pone il principio di stretta legalità in materia di sanzioni amministrative, è nulla la pattuizione con cui l'Amministrazione e il privato concordano, dopo la commissione della violazione, di applicare una sanzione diversa da quella tipicamente prevista dalla legge per l'infrazione accertata e che, senza alcuna predeterminazione dei limiti edittali e dei criteri di commisurazione, richieda anche la successiva quantificazione della pretesa punitiva da parte dell'Ente pubblico.

TUTELA DELL'AMBIENTE

18.04.2018 n. 205 (pres. Vinciguerra, est. Soricelli)

l'art. 271 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 consente di fissare non solo limiti di emissione ma anche prescrizioni inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati negli impianti da autorizzare, laddove i limiti di portata appaiono riconducibili alle condizioni di esercizio. Per i valori limite di emissione la norma consente la fissazione di parametri più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla legge, ma tale facoltà deve essere esercitata in base a una pertinente istruttoria tecnica.

24.12.2018 n. 663 (pres. Vinciguerra, est. Marra)

Sebbene l'accesso all'informazione ambientale possa essere esercitato da chiunque, senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse – che è da considerare in *re ipsa* per ciascun essere umano o ente che lo rappresenti o ne sia emanazione, ai sensi dell'art. 3 comma 1, del D.Lgs. n. 195 del 2005 – la richiesta non deve essere formulata in termini eccessivamente generici, ma deve essere specificamente individuata con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti. Diversamente la richiesta di accesso documentale si risolverebbe in un mero sindacato ispettivo sull'attività dell'amministrazione, con un'inammissibile controllo di essa sistematico e generalizzato.

Dati statistici del contenzioso amministrativo

ANNO 2018

RICORSI PERVENUTI	738
-------------------	-----

PROVVEDIMENTI PUBBLICATI	
SENTENZE	360
ORDINANZE PRESIDENZIALI	5
ORDINANZE CAUTELARI	178
DECRETI CAUTELARI	56
DECRETI DECISORI	302
ORDINANZE COLLEGIALI	132
SENTENZE BREVI	147
DECRETI PRESIDENZIALI	10
DECRETI COLLEGIALI	27
GRATUITO PATROCINIO	59
DISPOSITIVI DI SENTENZA	0
DECRETI INGIUNTIVI	0

MOTIVI AGGIUNTI	51
MOTIVI AGGIUNTI CON CAUTELARI	32
MOTIVI AGGIUNTI CON CAUTELARE URGENTE	8

RICORSI PENDENTI	2.841
RICHIESTE DI APPELLO SENTENZE AL CDS	5

RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE	TOTALE 2018	TOTALE 2017	DIFF.
ACCESSO AI DOCUMENTI	20	27	-7
AGRICOLTURA E FORESTE	1	2	-1
AMBIENTE	13	13	0
ANTICHITA' E BELLE ARTI	1	0	1
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	42	54	-12
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0	0	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	109	151	-42
CACCIA E PESCA	2	2	0
CARABINIERI	1	0	1
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0	0	0
CITTADINANZA	0	1	-1
COMMERCIO, ARTIGIANATO	1	2	-1
COMUNE E PROVINCIA	14	18	-4
DEMANIO STATALE, REGIONALE	1	1	0
EDILIZIA ED URBANISTICA	210	352	-142
ELEZIONI	9	5	4
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	2	7	-5
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	104	90	14
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	10	6	4
FARMACIA	5	3	2
FORZE ARMATE	12	12	0
INDUSTRIA	1	0	1
INQUINAMENTO	0	0	0

RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE	TOTALE 2018	TOTALE 2017	DIFF.
ISTRUZIONE	6	11	-5
LEVA MILITARE	0	0	0
MAGISTRATI	0	0	0
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	0	0
NOTAI	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	0	3	-3
POLIZIA DI STATO	4	1	3
PROFESSIONI E MESTIERI	0	2	-2
PUBBLICO IMPIEGO	34	49	-15
REGIONE	7	3	4
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0	0
SERVIZI PUBBLICI	6	3	3
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	2	0	2
SICUREZZA PUBBLICA	39	18	21
STRANIERI	79	55	24
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	0	0	0
VITTIME DEL DOVERE	0	0	0
CLASSIFICAZIONE NON INDICATA	3	7	-4
TOTALI	738	898	- 160

RICORSI DEFINITI CON SENTENZA PER CLASSIFICAZIONE	TOTALE 2018	TOTALE 2017	DIFF.
ACCESSO AI DOCUMENTI	19	24	-5
AGRICOLTURA E FORESTE	2	1	1
AMBIENTE	6	10	-4
ANTICHITA' E BELLE ARTI	0	1	-1
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	49	42	7
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0	0	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	75	59	16
CACCIA E PESCA	2	2	0
CARABINIERI	1	0	1
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0	0	0
CITTADINANZA	1	1	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	0	2	-2
COMUNE E PROVINCIA	7	9	-2
DEMANIO STATALE, REGIONALE	0	3	-3
EDILIZIA ED URBANISTICA	131	147	-16
ELEZIONI	8	4	4
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	3	2	1
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	100	75	25
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	8	8	0
FARMACIA	6	2	4
FORZE ARMATE	2	4	-2
INDUSTRIA	0	0	0
INQUINAMENTO	0	0	0


RICORSI DEFINITI CON SENTENZA PER CLASSIFICAZIONE	TOTALE 2018	TOTALE 2017	DIFF.
ISTRUZIONE	2	2	0
LEVA MILITARE	0	0	0
MAGISTRATI	0	0	0
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	0	0
NOTAI	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	1	0	1
POLIZIA DI STATO	1	3	-2
PROFESSIONI E MESTIERI	0	1	-1
PUBBLICO IMPIEGO	17	14	3
REGIONE	2	3	-1
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0	0
SERVIZI PUBBLICI	2	3	-1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1	2	-1
SICUREZZA PUBBLICA	9	14	-5
STRANIERI	51	31	20
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	0	0	0
VITTIME DEL DOVERE	1	0	1
TOTALI	507	469	38

RICORSI DEFINITI CON ALTRI PROVVEDIMENTI PER CLASSIFICAZIONE	TOTALE 2018	TOTALE 2017	DIFF.
ACCESSO AI DOCUMENTI	2	2	0
AGRICOLTURA E FORESTE	0	1	-1
AMBIENTE	1	4	-3
ANTICHITA' E BELLE ARTI	0	1	-1
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	2	4	-2
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	1	0	1
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	28	45	-17
CACCIA E PESCA	4	5	-1
CARABINIERI	0	1	-1
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	2	1	1
CITTADINANZA	0	1	-1
COMMERCIO, ARTIGIANATO	10	7	3
COMUNE E PROVINCIA	6	13	-7
DEMANIO STATALE, REGIONALE	4	3	1
EDILIZIA ED URBANISTICA	167	226	-59
ELEZIONI	2	4	-2
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	2	0	2
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	23	19	4
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	0	2	-2
FARMACIA	2	2	0
FORZE ARMATE	2	5	-3
INDUSTRIA	2	1	1
INQUINAMENTO	2	1	1

RICORSI DEFINITI CON ALTRI PROVVEDIMENTI PER CLASSIFICAZIONE	TOTALE 2018	TOTALE 2017	DIFF.
ISTRUZIONE	10	8	2
LEVA MILITARE	0	0	0
MAGISTRATI	0	1	-1
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	0	0
NOTAI	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	3	2	1
POLIZIA DI STATO	2	0	2
PROFESSIONI E MESTIERI	2	0	2
PUBBLICO IMPIEGO	9	31	-22
REGIONE	2	0	2
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0	0
SERVIZI PUBBLICI	3	11	-8
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1	1	0
SICUREZZA PUBBLICA	9	11	-2
STRANIERI	14	10	4
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	5	0	5
VITTIME DEL DOVERE	0	0	0
TOTALI	322	423	- 101

Andamento contenzioso periodo 2014 - 2018

GRAFICO LINEARE



Andamento contenzioso periodo 2014 - 2018

GRAFICO 3D

